

ACCORDO VALEVOLE PER I DIPENDENTI DELLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE  
DELLA CERAMICA DELLA PROVINCIA, ADERENTI ED ASSISTITE DALL'A.P.I.

DI MODENA

Art. 1 - Avvicendamento turni

L'Azienda attuerà gli accorgimenti necessari per la elimi  
nazione dell'effettuazione di 16 ore di lavoro nelle 24, in oc  
casione del cambio settimanale dei turni, con l'istituzione del  
la quarta squadra.

Art. 2 - Riposo per la consumazione del pasto

Agli addetti ai turni avvicendati, viene confermato un pe  
riodo di riposo per la consumazione del pasto della durata di  
30 minuti per gli addetti ai turni di 8 ore e di 20 minuti per  
quelli addetti ai turni di 6 ore.

Uguale riposo di 20 minuti verrà concesso a chi effettuerà  
prestazioni di lavoro per 6 ore consecutive.

Art. 3 - Indennità per il pasto notturno

A tutti i lavoratori che sono addetti a turni completi e  
continuativi, compresi, per almeno 6 ore, tra le 20 e le 6, ta  
li da dare diritto alle maggiorazioni di cui ai punti 2) e 4)  
dell'art. 12 del c.c.n.l. 1/3/1962, verrà concessa una indenni  
tà giornaliera per il pasto di £. 150 nei giorni di prestazione  
effettiva di lavoro.

Art. 4 - Contributo spaccio e mense aziendali

Ai dipendenti verrà concesso un contributo di £. 40 pro-  
capite per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.

L'Azienda, considerate le norme di legge vigenti in ma  
teria, accetta la raccomandazione di fornire ai dipendenti un  
locale ad uso refettorio per il riscaldamento delle vivande e  
per la consumazione del pasto.

Art. 5 - Igiene, assistenza, ecc.

Per quanto riguarda l'igiene e l'assistenza interna, facen  
do riferimento alle disposizioni di legge vigenti, l'Azienda  
si impegna a provvedere all'istituzione ed al perfezionamento  
di quelle previdenze ed impianti necessari per la tutela e la  
salvaguardia della salute e dell'integrità fisica dei lavorato  
ri quali: docce, spogliatoi, gabinetti, ventilatori, aspiratori,

./.

riscaldamento, nonchè una camera per le medicazioni ed il pronto soccorso, medicazioni che saranno effettuate da un dipendente capace.

#### Art. 6 - Provvidenze sanitarie e particolari

Agli addetti alle miscele smalti (vedi nota a verbale art.6) ed ai fuochisti dei forni di fusione delle medesime, le Aziende, previo accertamento clinico di medici di loro fiducia, concederanno un periodo di riposo di giorni 10 (dieci) da non computarsi nel periodo feriale e da trascorrersi nel luogo di cura indicato dai medici. Le spese della cura saranno a carico del datore di lavoro.

Qualora i medici di fiducia della Azienda non riscontrassero le condizioni cliniche necessarie per l'invio nel luogo di cura, il Lavoratore avrà diritto di sottoporsi all'esame di un medico di sua fiducia. In caso di disaccordo i due medici ne nomineranno un terzo quale arbitro inappellabile.

Alla ripresa di servizio dopo il periodo di riposo di cui al primo comma, ove si ravvisi la necessità di spostare il lavoratore ad altre mansioni, sia spontaneamente, sia a richiesta dello stesso, l'Azienda conserverà a detto lavoratore la categoria di provenienza.

Inoltre ai turnisti dei forni di fusione che già non fruiscono della maggiorazione contrattuale per il turno, considerata la particolarità del lavoro, verrà corrisposta una maggiorazione del 3% su paga base e contingenza.

#### Art. 7 - Regolamentazione del tirocinio

Fermo restando che i dipendenti saranno inquadrati nelle qualifiche professionali che loro competono in conformità ai vigenti accordi di incasellamento delle mansioni, assegnando loro la relativa retribuzione, i lavoratori di nuova assunzione (^) introdotti nel ciclo produttivo e destinati a svolgere mansioni di 1^ e 2^ categ. assoluta e 1^ e 2^ categ. promiscua, potranno essere inizialmente inquadrati rispettivamente nella 3^ categ. assoluta e nella 3^ categ. promiscua per un periodo di non oltre tre mesi; successivamente entreranno nelle categorie superiori a seconda delle mansioni assegnate.

(^) - Uomini e donne.

#### Art. 8 - Forme di prestazione del lavoro e sua retribuzione

Le parti si impegnano ad osservare, in materia di cottimo, quanto stabilito dall'art.27 del c.c.n.l. e dell'art. 2100 del c.c., laddove sussistono le condizioni ed i presupposti per

./.

applicarlo nelle singole lavorazioni.

In tal caso il cottimo deve essere calcolato in modo che tutti i lavoratori vincolati, nelle lavorazioni cottimate, ad un determinato ritmo produttivo e la cui attività produttiva concorre alla determinazione e misurazione della produttività cottimata, beneficino del cottimo stesso.

Ai lavoratori che, tuttavia, non beneficeranno di alcuna forma di cottimo, esclusi quelli di cui al comma precedente, verrà corrisposto un compenso pari al 4 % della paga tabellare (vedi nota a verbale art. 8).

Per le eventuali controversie insorgenti nell'applicazione del presente articolo, si fa riferimento all'art. 11 della parte comune del c.c.n.l. 1/3/1962.

#### Art. 9 - Premio di produzione

E' concordato un premio di produzione orario pro-capite nella misura di lire (vedi tabella allegata) da corrispondere ai lavoratori senza distinzione di età, di sesso e di qualifica. Detto compenso orario si intende corrisposto in funzione di ogni ora effettiva di presenza al lavoro.

Di tale premio si terrà, peraltro, conto anche agli effetti del calcolo delle indennità di licenziamento (con ragguglio per questa a 200 ore), delle ferie, delle gratifiche natalizie e delle festività infrasettimanali e nazionali.

Qualora l'azienda non abbia ritenuto di attuare alcuna forma di retribuzione a cottimo o comunque incentiva, pur essendo il ritmo produttivo e di rendimento individuale o collettivo legato ed obbligato a sollecitazioni obiettive determinate dal flusso della catena di produzione, verrà corrisposta, oltre al premio, la percentuale del 4% della paga tabellare di cui al penultimo comma del precedente articolo. (vedi nota e precisazioni a verbale, art. 8, per quanto confermato nel 3° comma del presente articolo).

Agli impiegati ed agli intermedi di ambo i sessi, i quali già non godano di trattamenti che siano sostitutivi di quelli previsti nel presente accordo, l'azienda corrisponderà il premio di cui al primo e secondo comma del presente articolo (ragguaglio contrattuale 160 ore mensili).

#### Art. 10 - Abiti da lavoro

In riferimento a quanto previsto al 3° comma dell'art. 33 del c.c.n.l. vigente, verranno concessi una volta all'anno gli abiti da lavoro come segue:

./.

UOMINI: tuta a due pezzi;

DONNE: camice da lavoro.

Gli abiti da lavoro di cui sopra, verranno forniti confezionati, salvo che per le donne che ne facessero richiesta alle quali verrà fornita solo la stoffa.

Gli abiti (o la stoffa) dovranno essere consegnati agli interessati entro il 31 marzo di ogni anno, salvo impedimenti giustificati.

In relazione alla concessione di cui al presente articolo, tutti i lavoratori saranno tenuti ad indossare durante l'orario di lavoro gli abiti forniti dalla ditta.

Art. 11 - Contributo spese viaggio operai

L'Azienda corrisponderà un contributo - da concordare caso per caso con l'interessato - per le spese di viaggio per recarsi al lavoro a quegli operai che risiedono ad oltre 10 (dieci) chilometri dalla fabbrica.

Art. 12 - Asili nido

L'Azienda si impegna ad uniformarsi alle disposizioni di legge in materia di asili nido e di camere di allattamento (ve di legge n° 860 del 1950).

Art. 13 - Godimento ferie

In applicazione dell'art. 17 del c.c.n.l., l'Azienda, compatibilmente con le esigenze tecniche e della produzione, attuerà gli accorgimenti necessari affinché, se possibile, agli operai che ne facciano richiesta, almeno 12 giorni consecutivi di ferie siano fatti godere nel periodo giugno-settembre.

Art. 14 - Assorbimenti

Qualora in sede di rinnovo del c.c.n.l. venissero regolamentati gli istituti previsti dalla presente pattuizione, la regolamentazione del c.c.n.l. assorbirà quella del presente accordo.

Art. 15 - Condizioni di miglior favore

Restano valide le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

Art. 16 - Trattenuta contributi sindacali (vedi allegato n° 3)

./.

Art. 17 — Decorrenza e durata

Il presente accordo entra in vigore a decorrere dal 1/7/63 e scadrà il 30/6/65.

Si intenderà prorogato di anno in anno se non andrà disdetto da una delle parti contraenti con lettera raccomandata RR indirizzata all'altra parte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Modena, 1/8/1963

p. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI  
STIPULANTI C I S L E C G I L

p. LA ASSOCIAZIONE  
PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

p. L'AZIENDA

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it



TABELLA PREMI DI PRODUZIONE

AZIENDE	D E C O R R E N Z A		
	dal 1/7/63	1/1/64	1/7/64
Ceramica S. GEMINIANO	19	19	incontro
" F . A . P .	17,50	19	"
" KERAMOS	15	15	"
" PONTE FOSSA	19	19	"
Ceramica ANCORA	12,50	12,50	17,50
" C.E.A.M.	12,50	12,50	17,50
" PRINCIPE	15	17,50	incontro
" INTERCERAMICA	17,50	17,50	incontro
" CEMOGRES	17,50	17,50	incontro
Ceramica GIARDINI	15	15	incontro
" EUROGRES	15	15	incontro
" S. ANNA	12,50	15	incontro
" S. GIULIA	12,50	15	incontro
" M . E . C .	15	15	incontro
" S.I.M.A.	17,50	17,50	incontro
" SASSUOLGRES	15	15	incontro
" GRESITAL	15	15	incontro
" EMILCERAMICA	15	15	incontro
" CERAMEDIL	12,50	12,50	15 defin.
" S.FRANCESCO	15	15	incontro

=====

NOTE: Cemogres - restano salve le condizioni di miglior favore esistenti in merito al premio di produzione.

Interceramica - Le parti si impegnano di incontrarsi nel mese di Giugno 1964 onde svolgere un obbiettivo esame valutativo dell'andamento produttivo economico delle Aziende ed esaminare di conseguenza la opportunità di procedere alla liquidazione forfettaria delle differenze del premio calcolato sulla base di 300 lire mensili, ed inoltre stabilire l'ammontare del premio stesso a decorrere dal 1/7/1964.

Nel mese di Giugno 1964 le parti si incontreranno per definire il premio di produzione da valere dal 1/7/1964 escluse le Aziende il cui premio è già stato concordato definitivamente (Ancora, Ceam e Ceramedil).